



Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento Autonomie Locali
Servizio 5° / Elettorale
Via Trinacria n. 34-36
90144 – Palermo
elettorale@regione.sicilia.it

Prot. n. 14538
del. 25 NOV. 2020

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso
Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco tel. 091/7074428

CIRCOLARE N. 24 DEL 25 NOV 2020

Oggetto: Attribuzione del seggio di cui all'art. 2, comma 4-bis ed all'art. 4, comma 7, della l.r. 15.09.1997, n. 35 - Attribuzione del seggio resosi vacante a seguito delle dimissioni da consigliere comunale del candidato sindaco "miglior perdente" - Chiarimenti.

**Ai Sigg.ri Sindaci ed ai Sigg.ri
Commissari Straordinari dei Comuni
LORO SEDI**

**Ai Sigg. Segretari Comunali
LORO SEDI**

**e, p.c.: Alla Presidenza della Regione Siciliana
PALERMO**

**Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
R O M A**

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
ENNA – MESSINA - PALERMO – RAGUSA -
SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI**

**Al Sig. Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia
Villa Niscemi
PALERMO**

**Al Sig. Presidente dell'A.S.A.E.L.
Via Notarbartolo n. 2/G
PALERMO**

La L. r. 15.09.1997, n. 35 avente ad oggetto "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", all'art. 2 disciplina le "Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti".

Al riguardo è emerso un problema interpretativo riguardante le disposizioni contenute nei commi 5 e 5bis del richiamato articolo 2 della l.r. n. 35/1997.

Com'è noto, in forza della predetta disposizione, di cui al comma 5, nei comuni con popolazione compresa tra i 3000 e 15000 abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi e, "salvo quanto previsto dal comma 4-bis" (riguardante il caso del c.d. "miglior perdente" ovvero il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, proclamato eletto consigliere comunale per disposizione di legge), all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi.

In tal caso, il seggio del candidato sindaco miglior perdente, ovvero il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, si sottrae al terzo dei seggi attribuiti all'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Il comma 5, continua affermando che "Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50%+ 1 dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 40% dei seggi".

Il successivo comma 5bis, dispone che nei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi e "salvo quanto previsto dal comma 4-bis", alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante 1/3 dei seggi.

In tale ipotesi, il seggio del candidato sindaco miglior perdente, ovvero il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, si sottrae alla quota attribuita alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, ossia dal restante terzo dei seggi.

Anche nei medesimi comuni, con popolazione fino a 3000 abitanti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al 3°, 4° e 5° periodo del comma 5, dal che qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50%+ 1 dei voti validi alla stessa è attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40% dei seggi.


Le disposizioni di cui al 3°, 4° e 5° periodo del comma 5 dettano, quindi, un principio, ossia la necessità di assicurare il rapporto 60% alla lista che ha ottenuto il 50% + 1 dei voti e 40% alla lista collegata al sindaco eletto.

Tale assunto comporta la necessità di una chiara applicazione della disposizione normativa di cui al comma 4bis sempre dell'art. 2, che garantisce un seggio in consiglio comunale al candidato sindaco tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, nell'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 dell'art. 2 di che trattasi.

Teoricamente il seggio in consiglio comunale al candidato sindaco "miglior perdente", potrebbe essere assegnato e ricompreso tanto fra quelli di cui al 60%, (in quanto certamente non rientrante nella compagine del candidato sindaco eletto), quanto fra quelli di cui al 40%, (al fine di non alterare il premio di maggioranza che viene concesso dalla legge alla lista che ha ottenuto il 50% +1).

Dovendo determinare l'applicazione della norma di cui al comma 4bis, con riferimento all'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 dell'art. 2, come sopra riferito, si ritiene maggiormente rispondente alla logica della disposizione, nel suo complesso, al fine di garantire la governabilità dell'Ente, quella per cui ed in applicazione della quale, il seggio di cui al comma 4bis dell'art. 2, nel caso di specie, con riferimento all'applicazione del 3° e del 4° periodo del comma 5 dell'art. 2, va assegnato e ricompreso fra i seggi di cui al 60%, interpretazione già applicata e posta in essere da questo Dipartimento Autonomie Locali.

Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 4bis dell'art. 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nel caso dell'ipotesi disciplinata dal 3° e dal 4° periodo del comma 5 dell'art. 2 medesimo, si applica nel senso che il seggio in consiglio comunale al candidato sindaco tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti, va assegnato e ricompreso fra i seggi assegnati ad altra lista non collegata al sindaco eletto che abbia ottenuto il 50%+ 1 dei voti validi ed alla quale è attribuito il 60% dei seggi.



Con riguardo all'elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il comma 3-ter dell'art. 4, della l.r. 15.09.1997, n. 35, che disciplina tale fattispecie, dispone che "Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7", ed il successivo comma 7 dell'art. 4 prescrive che "Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti."

Con riferimento alla fattispecie sintetizzata in oggetto, l'art. 2 della l.r. 15.09.1997, n. 35, nel disciplinare le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, al comma 4bis prescrive che "È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti", mentre il successivo art. 4 della medesima norma, nel disciplinare l'elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, al comma 7 prescrive che "Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti".

Al riguardo, la norma testé richiamata, nel disporre l'assegnazione di un seggio in Consiglio comunale per il candidato alla carica di Sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti, non disciplina la modalità di sostituzione di tale tipologia di consigliere comunale, nel caso di dimissioni o rinuncia dello stesso dalla carica ricoperta in seno all'Organo consiliare.

Dal che, nel silenzio della legge regionale, stante le numerosissime richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento Autonomie Locali in ordine alle modalità di sostituzione del soggetto candidato/consigliere comunale di che trattasi, in caso di rinuncia o dimissioni dello stesso, questo Dipartimento Autonomie Locali, ritiene, quale indicazione per tale eventualità, tenuto conto del diritto del candidato sindaco "miglior perdente" collegato ad un gruppo di liste (art. 4, comma 7, l.r. n. 35/1997), di essere proclamato eletto consigliere comunale, che in caso di rinuncia o dimissioni dello stesso, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate al candidato sindaco miglior perdente dimissionario o non collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.


Qualora tale fattispecie interessi, di contro, un candidato sindaco "miglior perdente", collegato ad un'unica lista (art. 2, comma 4bis l.r. n. 35/1997) si ritiene che, nel silenzio della legge regionale, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista collegata allo stesso candidato sindaco "miglior perdente" presente in consiglio comunale.

Qualora il candidato sindaco "miglior perdente" quale consigliere comunale, sia soggetto non collegato alla lista di minoranza presente in Consiglio comunale, si ritiene che, nel silenzio della legge regionale, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista di minoranza presente in consiglio comunale, ancorché non collegata al candidato sindaco "miglior perdente" presente in consiglio comunale.

La richiamata procedura di surroga, per le fattispecie di che trattasi, andrà regolarmente posta in essere dal Consiglio comunale dell'Ente, Organo del quale il soggetto candidato sindaco "miglior perdente" è componente.


IL DIRIGENTE GENERALE

Margherita Rizza




DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5°

Giovanni Corso



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Giovanni Cocco



L'ASSESSORE

